N. 167/1-4-2024 CC di prot.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante *"*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*"* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante *"*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*"* e successive modificazioni;

VISTO il comma 6, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante *"*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246*"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante *"*Codice dell'ordinamento militare*"* e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 636, 696-bis, 703, 706, 707, 708, 783-*bis*, 973, nonché gli articoli 2198-quater, 2199-bis e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni

generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n.183, recante *"*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*"*, e, in particolare, l'articolo19 inerente la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 625 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare, concernente *"*Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali*"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, recante *"*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 577 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente *"*Modalità di svolgimento dei concorsi*"*;

VISTA la legge 12 luglio 2010 n.109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n.35 e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;

VISTO il regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 26 marzo 2013;

VISTO il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante "Approvazione direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";

VISTA la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante "Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici";

VISTO l'articolo 643, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTA la legge 5 agosto 2022, n.119, recante *"*Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale." e, in particolare, gli articoli 3 e 5";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VALUTATA la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA la necessità di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la piena efficacia dell'azione amministrativa, al fine di consentire il tempestivo avvio del corso formativo per far fronte alle crescenti esigenze operative dell'Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. É indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri. I posti a concorso sono così ripartiti:
   a) 3.421, riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio, ai sensi dell'articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
   b) 1.465, riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
   c) 32 (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (BZ).

   Ai sensi dell'articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo n.66 del 2010, i posti della riserva a) e quelli riservati ai volontari in ferma prefissata della riserva c), eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalità di cui all'articolo 4, i candidati:
   a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse;
   b) hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-*bis*, e dell'articolo 973, comma 2 *bis*, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. È stabilito in 197 il numero dei vincitori di concorso di cui al comma 1 da designare per la formazione nella specializzazione di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalità indicate nel successivo articolo 20. Dette unità saranno ripartite in numero di:
   a) 138 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
   b) 59 riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

   Qualora il corso formativo fosse articolato in cicli, detta ripartizione avverrà, per ciascuna delle aliquote di cui alle precedenti lettere a) e b), in maniera proporzionale al numero degli incorporati nell'ambito di ciascun ciclo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.carabinieri.it, mediante avviso pubblicato nel portale del reclutamento (di seguito denominato inPA).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, siano:
   - volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi con età non superiore a venticinque anni compiuti; tale riserva, ai sensi dell'articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010, non opera nei confronti dei volontari in rafferma biennale;
   - volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio, con età non superiore a venticinque anni compiuti.
2. Alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, fermo restando la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno di età. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque anni, ai sensi dell'articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non trovano applicazione.
3. Alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:
   a) se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
   b) se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 (civili e civili in possesso dell'attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o siano in grado conseguire, nell'anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università di cui all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
      Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza, ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38, del decreto legislativo 165 del 2001, consegnando relativa documentazione all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta. La modulistica è disponibile nel sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica;
   c) godano dei diritti civili e politici;
   d) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
   e) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
   f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
   g) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
   h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010;
   i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

j) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

5. I requisiti di cui ai precedenti commi, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4. I medesimi requisiti, fatta eccezione per l'età, compresa l'idoneità psico-fisica ed attitudinale di cui ai successivi articoli 11 e 12 devono essere mantenuti fino alla data effettiva di incorporamento presso un Reparto d'Istruzione, pena l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo articolo 17, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito www.carabinieri.it-area concorsi. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it. Il sistema di identificazione dovrà essere intestato al candidato che presenta la domanda.
3. Sul portale del reclutamento (di seguito denominato portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2. Sul portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di merito.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel Portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo 3 (comprese quelle cartacee) o con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal candidato.
3. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La procedura chiederà al candidato di:
   a) indicare due indirizzi e-mail validi:
      - posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di presentazione;
      - posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale; la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata della procedura concorsuale; in caso di candidati minorenni, la PEC dovrà essere intestata ad uno dei due genitori o, in mancanza, al tutore;
   b) caricare una fototessera in formato digitale.
5. Il candidato, dovrà dichiarare:
   a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
   b) il proprio stato civile;

c) la residenza, il codice di avviamento postale e il numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 5. Dovrà essere segnalata, altresì, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale).
   Il candidato si dovrà impegnare, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo email cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola Allievi Carabinieri;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare;
j) se partecipante alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o per la riserva dei volontari in servizio assegnata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (22 unità):
   1) la propria posizione giuridica, specificando:
      - se volontario in ferma prefissata in servizio o in congedo;
      - la Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presti o abbia prestato servizio;
      - la data di arruolamento e la data di eventuale congedo;
   2) ai fini indicati dal successivo articolo 14, comma 2, lettera b), i titoli militari posseduti di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente bando e l'eventuale possesso di:
      - titoli di studio e professionali di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente bando, specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;
      - conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente bando (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).

   Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
k) se partecipante alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
   - i titoli di studio e professionali posseduti di cui al citato allegato "B", specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;
   - se volontario in rafferma biennale, i titoli militari posseduti di cui al citato allegato "B", lettera c;
   - la conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate nel citato allegato "C" (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue potrà scegliere solo una di esse).

   Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) se partecipante alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
   - il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
   - titoli di studio e professionali di cui ai citati allegati "A" (se militari in servizio o in congedo), "B" e "C", specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante;
   - la volontà di effettuare la prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8, in lingua tedesca;

m) l'eventuale preferenza, ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nella specializzazione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare;

n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere portata all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
7. La domanda di partecipazione presentata non può essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il premine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà comunque chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato, seguirà:
   - ai sensi dell'articolo 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
   - l'esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso, la revoca della nomina a Carabiniere.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 5, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 5

Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo

1. I volontari in ferma prefissata:
   a) in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione (omissata del codice di sicurezza, a cura del candidato) al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le conseguenti incombenze.
   b) in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità, dovranno presentare copia della domanda di partecipazione (omissata del codice di sicurezza, a cura del candidato) al Centro documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica).

c) in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato "D", che costituisce parte integrante del presente bando.

2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato "E", che costituisce parte integrante del presente bando, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente, nonché dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dovranno consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovrà essere scansionata in formato "pdf" e caricata sul sito internet www.carabinieri.it "area concorsi", unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui ai citati allegati "A", "B" e "C".

Art. 6

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità da lui delegata, saranno nominate:
   a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito;
   b) la commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica;
   c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;
   d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
   a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
   b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
   c) un Ispettore avente grado non inferiore a Maresciallo Maggiore, membro e segretario.
3. La commissione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
   a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
   b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
   c) un Ispettore membro e segretario.

   Durante l'espletamento degli esercizi fisici previsti, la commissione si avvarrà dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.

   Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze organizzative, potranno essere attivate più commissioni.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
   a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
   b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.

   Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
   a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
   b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

   Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori psicologi dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto dal successivo articolo 12, comma 3.

   I partecipanti alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno valutati da una commissione composta da un Presidente/Membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca.

   Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante, potranno essere

attivate più commissioni.

Art. 7

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
   a) prova scritta di selezione;
   b) prova di efficienza fisica;
   c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
   d) accertamenti attitudinali;
   e) valutazione dei titoli.
2. Le prove selettive non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.
3. L'Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
4. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti da Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, presso altra Forza armata o di Polizia o Vigili del Fuoco e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) e alla discussione della tesi di laurea. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet "www.carabinieri.it", definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
5. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento della prova scritta di selezione, della prova di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui al precedente comma 1 saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. I candidati ammessi alle prove e agli accertamenti indicati al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
7. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta ginnica. Solo i candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali, di cui al successivo articolo 12, dovranno indossare l'uniforme. Inoltre, tutti i candidati dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Prova scritta di selezione

1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione le cui modalità e indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito internet "www.carabinieri.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale "inPA". Le modalità di svolgimento, della correzione e della valutazione della prova sono indicate nell'allegato "F" che costituisce parte integrante del presente bando. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile di colore nero.

2. I candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione alla prova, dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario, secondo il modello in allegato "G", che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validità. La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato minorenne.
3. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, i candidati che prima dell'inizio della prova rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Se per lo svolgimento della prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 4 del presente bando. I rinvii possono essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato della prova. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento all'indirizzo email cnsrconccar@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione, utilizzando il modulo in allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando, al massimo entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione~~,~~, inviando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile, avverrà esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione.
4. Il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
   a) determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere la prova di efficienza fisica di cui al successivo articolo 10, in numero pari:
      – a quello della riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), moltiplicato per 2;
      – ai primi 12.000 candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
      – ai primi 220 candidati (tratti dai volontari in servizio ed in congedo) della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c);
      – ai primi 100 candidati (tratti dai civili) della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c),

      includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato utilmente posizionato. Ai fini della copertura dei posti a concorso l'Amministrazione, anche oltre i limiti indicati nella presente lettera a), ha facoltà di convocare complessivamente fino a 19.162 candidati, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso;
   b) concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 15.
5. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova.
6. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine, saranno archiviate.

Art. 9

Documenti da produrre

1. I candidati che hanno superato la prova scritta di selezione di cui al precedente articolo 8, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

2. All’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
   a) documentazione di cui al precedente articolo 5, comma 2, se volontari in servizio o in congedo;
   b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera previsto per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);
   c) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
   d) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell’allegato “I”, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti lo stato di salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
   e) i candidati di sesso femminile dovranno, in aggiunta a quanto sopra, produrre:
      – referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), al fine dello svolgimento in piena sicurezza della prova e per le finalità indicate nel successivo articolo 11, comma 9. La mancata presentazione di detto referto, l’attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l’esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
      – referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie). La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
   f) per i candidati ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui al citato allegato "G", sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;
   g) elettrocardiogramma refertato;
   h) visita otorinolaringoiatrica refertata;
   i) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) refertato;
   j) referto dei seguenti esami ematochimici:
      – emocromo completo;
      – VES;
      – glicemia;
      – creatinemia;
      – trigliceridemia;
      – colesterolemia totale;
      – transaminasemia (GOT e GPT);
      – bilirubinemia totale e frazionata (richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL);
      – gamma GT;
      – CDT;
   k) referto esame delle urine standard e del sedimento.
   l) documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi chirurgici, ricoveri, ecc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso ecc.) del candidato degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
2. I predetti certificati dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta anche l’attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

3. La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente articolo non consentirà di sostenere la prova di efficienza fisica e gli accertamenti previsti, con la conseguente esclusione dal concorso.

Art. 10

Prova di efficienza fisica

1. La prova di efficienza fisica sarà svolta secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato "L", che costituisce parte integrante del presente bando, tenuto conto della esigenza straordinaria connessa alle assunzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 4, del presente bando.
   A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo e-mail cnsrconccar@pec.carabinieri.it del predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e–mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi degli articoli 640, commi 1-bis e ter, e 1494, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 15. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
4. Il giudizio di inidoneità attribuito dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi delle disposizioni specifiche contenute nel citato allegato "L", determina la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento della prova di efficienza fisica determinerà un giudizio di idoneità, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato "L", fino a un massimo di 3 punti, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 15.

Art. 11

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica di cui al precedente articolo 10, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.
   L'idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 4, del presente bando e per i candidati che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettere c), g), h), i), j) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 3.
   La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettere c), g), h), i), j) e, per le sole candidate, anche del referto di ecografia pelvica, seppure successivamente

alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente esclusione dal concorso.

L'eventuale riconvocazione sarà disposta solo ed esclusivamente entro il termine dell'iter concorsuale della riserva di posti per la quale il candidato abbia diritto di partecipare.

3. La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
   a) cardiologico;
   b) oculistico;
   c) odontoiatrico;
   d) otorinolaringoiatrico;
   e) ginecologico;
   f) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
   g) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato "M", che costituisce parte integrante del presente bando, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positività, la commissione disporrà, sul medesimo campione, test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). Il mancato rilascio del consenso comporta la esclusione dal concorso;
   h) controllo dell'abuso sistematico di alcool.

   La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni.

   Se si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili, né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "N", che costituisce parte integrante del presente decreto.

   Il candidato ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato "N", per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.

   Per i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione degli accertamenti psico-fisici abbiano già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione della valutazione psichiatrica e delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. A tale scopo, i candidati dovranno portare al seguito tutta la documentazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, del bando. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:
   a) pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;
   b) disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 5.

4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità riportate nella Direttiva Tecnica emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare citata in premessa.
   Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.
6. La commissione, al termine dei predetti accertamenti, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato uno dei seguenti giudizi:
   a) "idoneo" con indicazione del profilo sanitario per coloro per i quali è previsto;
   b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
   Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:
   a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 3;
   b) risultati affetti da:
      1) imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4;
      2) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
      3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere.
   c) che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione di militare.
      In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:
      1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
      2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.
      Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici, richiamate al precedente articolo 7, comma 5.
8. I candidati giudicati inidonei potranno presentare, entro dieci giorni dalla notifica della inidoneità, istanza di riesame, utilizzando il modulo in allegato "O", che costituisce parte integrante del presente bando, riferita solo alle cause che ne hanno determinato l'inidoneità. Tale istanza, da inoltrare all'indirizzo email cnsristanzariesame@pec.carabinieri.it, dovrà essere corredata della pertinente documentazione sanitaria rilasciata, entro i predetti termini, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell'accreditamento).
   L'istanza non sarà accolta:
   – se avanzata oltre dieci giorni dalla notifica della inidoneità (non sarà accettata documentazione medica rilasciata al di fuori del predetto arco temporale);
   – in caso di:
      - positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di cui al precedente comma 7, lettera b), punto 3);
      - giudizio di inidoneità per il profilo psichiatrico.

   La visita medica di riesame sarà effettuata dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), in diversa composizione. La citata commissione, ricevuta l'istanza e valutata la documentazione prodotta, potrà riconvocare il candidato (anche se l'interessato non lo abbia espressamente richiesto) al fine di sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari. Al termine della visita medica di riesame, nel corso della quale potrà essere valutata eventuale ulteriore documentazione sanitaria presentata (sempre rilasciata entro il limite

di dieci giorni dalla data di inidoneità), sarà formulato il giudizio definitivo di "idoneità" o "inidoneità", che verrà notificato al candidato. In caso di "idoneità" alla visita medica di riesame, il candidato sarà ammesso agli accertamenti attitudinali.

Il candidato assente il giorno della visita medica di riesame verrà considerato rinunciatario. Non saranno previste riconvocazioni, al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 4, del presente bando di concorso.

9. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.

Art. 12
Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 7, comma 4, del presente bando.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

   Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:

   a) una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
   b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 6, comma 1, lettera d), e comma 5, del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della Commissione un quadro generale del candidato che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la Commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la Commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica".

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, richiamate al precedente articolo 7, comma 5.

4. Durante degli accertamenti attitudinali:
   a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
   b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

   I candidati che contravvengono alle disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
5. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d), esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità" in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Carabiniere in servizio nell'Arma dei Carabinieri, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati "inidonei" non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.

Art. 13

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 7, comma 1, del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 7, comma 1, nonché per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 14

Valutazione dei titoli di merito

1. I candidati idonei agli accertamenti attitudinali, entro i tre giorni successivi dalla notifica della predetta idoneità, devono far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda (titoli di studio e di preferenza, nonché certificazioni informatiche, linguistiche, ecc.) di cui ai citati allegati "A", "B" "C" e all'allegato "P" che costituisce parte integrante al presente bando e l'attestato di bilinguismo, se partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), secondo le modalità indicate nella "Guida per l'upload dei documenti" che sarà pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi nella pagina web dedicata al concorso. La mancata presentazione dei suddetti documenti, comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a):
   a) valuterà, come specificato nel precedente articolo 4, comma 5, i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 4, comma 1, e dichiarati in domanda dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneità a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente articolo 7;
   b) attribuirà, ai candidati cui ne riconoscerà titolo, un punteggio incrementale secondo le modalità indicate negli allegati:
      - "A", per i candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e c) (bilinguisti militari in servizio e in congedo);
      - "B e C", per tutti i candidati.

   Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it.

Art. 15

Graduatorie finali di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 7 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie finali di merito

[relative alle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),] le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun iter concorsuale.

2. Le graduatorie finali di merito, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella prova scritta di selezione, gli incrementi previsti per la prova di efficienza fisica e la valutazione dei titoli e approvate con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e, successivamente, pubblicate nel sito www.carabinieri.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale "inPA". Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, a parità di merito, si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nel citato allegato "P".
4. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.

Art. 16

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli, da valutare ai fini indicati al comma 2, lettera b), del precedente articolo 14, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, se dal controllo di cui al precedente comma emerge la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento adottato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 17

Esclusioni ed espulsioni

1. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti, nonché escluderlo dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, se il difetto dei requisiti viene accertato durante il corso stesso o dichiararlo decaduto dalla nomina.
2. L'Amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle circostanze indicate dal regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.

Art. 18

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze Armate.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dal Reparto di istruzione di assegnazione dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola Allievi Carabinieri, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 19

Presentazione al corso

1. Il corso allievi carabinieri si terrà presso il Reparto di istruzione dell'Arma dei Carabinieri di assegnazione e verrà svolto secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le disposizioni contenute nel Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 11, siano ancora in possesso della prescritta idoneità

psicofisica. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni calendariali successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità al servizio nell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolveranno entro dieci giorni calendariali dalla data fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie finali di merito, di cui al precedente articolo 15, da altri candidati idonei.

3. All'atto della visita medica di controllo, i candidati vincitori dovranno consegnare:
   a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
   b) un certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell'accreditamento);
   c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PDH, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato "Q", che costituisce parte integrante del presente bando;
   d) se di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale o regionale. In caso di positività del test di gravidanza, la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
4. I vincitori del concorso:
   a) senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it.
   b) che non si presenteranno presso il Reparto di istruzione di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento che, entro i primi dieci giorni calendariali dalla data di inizio del corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria. Il Reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno calendariale dalla data di inizio del corso.
5. I vincitori dovranno altresì presentare direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato "R", che costituisce parte integrante del presente bando, dei sottonotati documenti:
   a) cittadinanza italiana. In caso in possesso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione, secondo il modello in allegato "S", che costituisce parte integrante del presente bando, la seconda cittadinanza e in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
   b) godimento dei diritti civili e politici;
   c) titolo di studio;
   d) stato civile.

   Con l'assunzione dello status di militare, il vincitore di concorso, all'atto dell'incorporamento, è obbligato ad avere la residenza sul territorio italiano.

   La dichiarazione dovrà attestare, altresì, che gli interessati siano in possesso della cittadinanza e continuino a godere dei diritti civili e politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
7. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 9.
8. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di istruzione, l'Amministrazione può articolare il corso di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, ove non diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria.
9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 20

Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. Durante il corso di formazione degli Allievi Carabinieri, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Immediatamente dopo il termine del ciclo di conferenze, la Legione Allievi Carabinieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
   a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
   b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, formerà un elenco riepilogativo per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente bando di concorso, secondo l'ordine di posizionamento al termine del singolo ciclo, conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3.
3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in aggiunta all'aliquota di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettera a) e viceversa.
4. Le dichiarazioni di volontà di cui al precedente comma 1 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione della relativa graduatoria, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
5. L'Amministrazione potrà ripianare le vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando:
   – coloro che hanno espresso la preferenza nelle precedenti procedure concorsuali e non prescelti;
   – i frequentatori a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate e prescegliendo prioritariamente quelli in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
6. Al termine del corso, di cui al precedente articolo 19, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.

Art. 21

Nomina a carabiniere

1. I candidati ammessi al corso, decorsi sei mesi dalla data di inizio dello stesso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell'articolo 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
   a) è subordinata:
      1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;
      2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento

al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste nei casi previsti dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri;

b) sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
   1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
   2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
   3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
   4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 22

Impiego al termine del corso

I vincitori di concorso dei posti di cui al precedente:

a) articolo 1, comma 1, lettera a), saranno impiegati nell'ambito dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige";
b) articolo 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a otto anni, escluso il periodo di formazione:
   – nelle aree nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia);
   – nelle aree nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige);
   – nell'ambito della Legione Carabinieri Toscana e del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

   Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di base potranno essere impiegati per la copertura di posti d'impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a otto anni;
c) articolo 1, comma 1, lettera c), saranno impiegati presso i Reparti situati nella provincia autonoma di Bolzano e limitatamente a contingenti determinati presso i Reparti con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento.

Art. 23

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it", preferibilmente secondo il modello in allegato "T", che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
   a) Titolari del trattamento dei dati personali per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, è l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgcnsrcdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;

b) il Responsabile della protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprotdati@pec.carabinieri.it;
c) il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'articolo 9, paragrafo 2, lett. *b)* e *g)* del GDPR e articoli 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e articolo 10 GDPR e articolo 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
   - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
   - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n.196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
   - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
   - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
   - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
   - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
h) l'informativa in allegato "U" relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e nell'area concorsi on line dell'Arma dei Carabinieri.

Roma,

Generale di Corpo d'Armata
Salvatore Luongo

VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI

(**Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) e c) “solo militari in servizio o in congedo” del bando di concorso**)

1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) attribuirà i punteggi di seguito specificati:

a. **periodi di servizio** svolti quale volontario in ferma prefissata e volontari in ferma prefissata iniziale in servizio o in congedo da 0 fino ad un massimo di 4 punti, così ripartiti:
   - da 12 mesi e 1 giorno fino a 18 mesi di servizio: punti 1;
   - da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 mesi e 15 giorni di servizio: punti 1,5;
   - da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2;
   - da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 3;
   - oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4;

b. **partecipazione a missioni in teatro operativo** fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
   - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
   - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;

c. **qualità del servizio prestato** desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, così ripartiti:
   - eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
   - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,5.

   Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione”, sarà valutato il documento immediatamente precedente;

d. **decorazioni e benemerenze**, fino ad un massimo di 10 punti, così ripartiti:
   - 10 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
   - 9 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile;
   - 8 per promozione straordinaria per merito di guerra;
   - 7,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile;
   - 7 per la croce di guerra al valor militare;
   - 6,5 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
   - 1 per l’encomio solenne;
   - 0,5 per l’encomio o elogio;

e. **certificazioni informatiche:**
   - punti 4: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
   - punti 2: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals):
   - punti 1: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
   - “consegna di rigore”: -0,2 per ogni giorno;
   - “consegna”: -0,1 per ogni giorno;
   - “rimprovero”: -0,05.

   All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero.

3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.

Allegato “B”

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

(**Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), b) e c) del bando di concorso**)

Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) attribuirà i punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al possesso di:

a. titoli di studio, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509. Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell’Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (*circolare nr.7341 del 26 aprile 2023*), nella misura di:

- **punti 6**, per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
  - LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO;
  - LM-6 BIOLOGIA;
  - LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE;
  - LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI;
  - LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE;
  - LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI;
  - LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI;
  - LM-18 INFORMATICA;
  - LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI;
  - LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
  - LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE;
  - LM-60 SCIENZE DELLA NATURA;
  - LM-66 SICUREZZA INFORMATICA;
  - LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE;
  - LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI;
  - LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI;
  - LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;
  - LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO;
  - LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI.
- **punti 6**, per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di:
  - LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE;
  - LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE;
  - L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE;
  - L/SNT4 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E DEI LUOGHI.
- **punti 4**, diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di:
  - L-1 BENI CULTURALI;
  - L-2 BIOTECNOLOGIE;
  - L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE;
  - L-13 SCIENZE BIOLOGICHE;
  - L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE;
  - L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI;
  - L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI;
  - L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE;
  - L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
  - L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA;
  - L-34 SCIENZE GEOLOGICHE;
  - L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI.

- **punti 3**, per altri diplomi di laurea magistrale;
- **punti 2**, per:
  - altri diplomi di laurea triennale;
  - attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei settori forense e della grafica;

b. **<u>certificazioni informatiche</u>**:

- **punti 4**: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);
- **punti 2**: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);
- **punti 1**: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

c. **<u>periodi di servizio svolti dai militari in rafferma biennale</u>**, fino ad un massimo di 0,5 punti, così ripartiti:

- da 48 a 54 mesi di servizio: punti 0,1;
- da 55 a 60 mesi di servizio: punti 0,2;
- da 61 a 66 mesi di servizio: punti 0,3;
- da 67 a 72 mesi di servizio: punti 0,4;
- oltre 72 mesi di servizio: punti 0,5.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

(Articolo 14 del bando)

Titoli correlati a conoscenze linguistiche

Ove ne riconosca titolo, la Commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) attribuirà i punteggi di seguito specificati ai candidati che:

a. dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “E” o dalla dichiarazione di cui all’allegato “D” (da consegnare all’atto della presentazione per la prova di efficienza fisica), risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema “STANAG-NATO”, in corso di validità:
   1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese, fino ad un massimo di 2, così ripartiti:
      - 2 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
      - 1,5 punti per un livello di conoscenza da 14 a 15;
      - 1 punto per un livello di conoscenza da 12 a 13;
      - 0,5 punti per un livello di conoscenza da 8 a 11;
   2) per le lingue albanese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca, fino ad un massimo di 1, così ripartito:
      - 1 punto per un livello di conoscenza pari a 16;
      - 0,75 punti per un livello di conoscenza da 14 a 15;
      - 0,5 punti per un livello di conoscenza da 12 a 13.

   Ai candidati conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.
b. Conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, in corso di validità:
   1) per le lingue inglese, araba, francese e cinese, fino ad un massimo di 2, così ripartiti:
      - 2 punti per un livello di conoscenza C2;
      - 1,5 punti per un livello di conoscenza C1;
      - 1 punto per un livello di conoscenza B2;
      - 0,5 punti per un livello di conoscenza B1;
   2) per le lingue albanese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca fino ad un massimo di 1 così ripartiti:
      - 1 punto per un livello di conoscenza C2;
      - 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
      - 0,5 punti per un livello di conoscenza B2.

   Ai candidati conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.

Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della certificazione “STANAG NATO”, che di quella “Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di certificazione più elevato.

AUTOCERTIFICAZIONE

DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

(d.*P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*)

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. (____) il _____, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 13 del bando di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, dichiara di:

-aver prestato quale VFP1 complessivi ☐☐☐☐ giorni nella Forza Armata EI ☐ MM ☐ AM ☐

-aver prestato quale VFP4 complessivi ☐☐☐☐ giorni nella Forza Armata EI ☐ MM ☐ AM ☐

-aver prestato quale VFI complessivi ☐☐☐☐ giorni nella Forza Armata EI ☐ MM ☐ AM ☐

-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata iniziale VFI il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata iniziale VFI il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

-aver effettuato quale VFP1/VFP4/VFI le seguenti missioni all’estero:

- stato e nome della missione ……..
  dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

- stato e nome della missione ……..
  dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

- stato e nome della missione ……..
  dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4/VFI
  ☐ **ECCELLENTE** (o giudizio equivalente) ☐ **SUPERIORE ALLA MEDIA** (o giudizio equivalente)
  ☐ **NELLA MEDIA** (o giudizio equivalente) ☐ **INFERIORE ALLA MEDIA** (o giudizio equivalente)

- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4/VFI

_____

_____

- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4/VFI
  CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni): ☐☐
  CONSEGNA (totale giorni): ☐☐
  RIMPROVERO (numero): ☐☐

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

TIPO: _____

VOTO/GIUDIZIO: _____

- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANAG NATO

Lingua _____ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _____ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____

- di essere SI ☐ NO ☐ in possesso di certificazione informatica conseguita il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
  presso _____

- di essere in possesso di altri titoli previsti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso_____

_____

(Località e data) In fede

---

*Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso e chiuso, **tassativamente** alla data di scadenza di presentazione delle domande (articolo 4, comma 1, del bando di concorso).*

Ministero della Difesa

_____

(*ENTE/REPARTO COMPILATORE*)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

GRADO, COGNOME e NOME

_____

LUOGO, DATA DI NASCITA

_____

SERVIZIO

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1 ☐☐☐☐ (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA
EI ☐ MM ☐ AM ☐

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4 ☐☐☐☐ (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA
EI ☐ MM ☐ AM ☐

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFI ☐☐☐☐ (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA
EI ☐ MM ☐ AM ☐

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐, è stato ammesso alla rafferma annuale a partire dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐.

Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

E' stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐.

Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐.

Incorporato quale volontario in ferma prefissata iniziale VFI il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐.

Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata iniziale VFI il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐.

MISSIONI ALL'ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4/VFI

Stato e nome della missione ……..
dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
Stato e nome della missione ……..
dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
Stato e nome della missione ……..
dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4/VFI

☐ ECCELLENTE (o giudizio equivalente) ☐ SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
☐ NELLA MEDIA (o giudizio equivalente) ☐ INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4/VFI

_____
_____

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4/VFI

CONSEGNA DI RIGORE *(totale giorni)*: ☐☐
CONSEGNA *(totale giorni)*: ☐☐
RIMPROVERO *(numero):* ☐☐

TITOLO DI STUDIO

TIPO: _____
VOTO/GIUDIZIO: _____

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO

Lingua _____ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _____ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____

☐ Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando _____

_____ , _____ (*Timbro Ente*) Il Comandante

Firma dell'interessato per presa visione ed accettazione

_____

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell'articolo 5 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, ***tassativamente*** *alla data di scadenza di presentazione delle domande (articolo 4, comma 1, del bando di concorso)*

PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE

La prova consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata e sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma e su quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale, elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco (i candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), non potranno scegliere la sezione di domande in lingua tedesca). All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, potranno richiedere di sostenere la prova scritta in lingua tedesca.

La prova potrà essere effettuata anche mediante l’uso di strumenti digitali. Anche in tal caso, le modalità di svolgimento saranno indicate nelle norme tecniche di cui precedente articolo 7, comma 5.

Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 15.

Durante la prova:

- non è permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell’aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico;
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile di colore nero, che il candidato deve portare al seguito;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro).

Il candidato che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sul sito internet www.carabinieri.it, sarà resa disponibile la banca dati dei quesiti (fatta eccezione per quelli di lingua straniera e per alcune tipologie di quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale, come ad esempio quelli rivolti a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte), utile solo come mero ausilio allo studio, per la preparazione dei candidati mediante un’apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, attivabile tramite il codice univoco di sicurezza ottenuto da ciascun candidato con la ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione, prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), provvederà a far distribuire ai candidati il materiale necessario e fornirà ai medesimi tutte le informazioni sul corretto espletamento della prova e sulle norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.

Al termine della prova, se svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la commissione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) provvederà alla correzione della stessa.

La Commissione, al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova:

- adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test compilati dai candidati;
- sovrintenderà alla correzione automatizzata degli elaborati con l’ausilio di personale tecnico e di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _____[1], in qualità di _____[2] del minore _____[3],

acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, possa:

- prendere parte alle prove ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.

In allegato fotocopia del documento di identità[4].

Il/I dichiarante/i

_____

_____

Note:
[1] cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
[2] genitore/genitori esercente la responsabilità genitoriale o tutore;
[3] cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
[4] deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti.

ISTANZA DI RICONVOCAZIONE
(articolo 8, comma 3 del bando)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (___) il ___/___/___ residente a _____ (____) in via _____ n.___ tel.: _____ indirizzo email: _____ in qualità di candidato regolarmente convocato/a alle ore _____ del giorno _____per sostenere la prova/accertamento _____ del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri,

CHIEDE

la riconvocazione alla suddetta prova/accertamento in altra data, non più modificabile e compatibile con il calendario di svolgimento della prova/accertamento stesso, per i motivi di seguito indicati[1]:

- ☐ concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi per l’ammissione a [2]:
  _____
  _____ ,
- ☐ concomitante giorno di incorporamento o di giuramento presso un’altra Forza armata o di Polizia o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [2]:
  _____
  _____ ,
- ☐ contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato [3]:
  _____
  _____ ,
- ☐ contestuale convocazione alle simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato [3]:
  _____
  _____ ,
- ☐ contestuale convocazione alle prove INVALSI e alla discussione della laurea [3]:
  _____ ,
- ☐ mancato rilascio della documentazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale [4]:
  _____ .

Luogo e data: _____

Firma del dichiarante

_____

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- documento di identità;
- documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/esame di stato/prove INVALSI, ecc.).

_____

NOTE:
[1] barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da quelle elencate;
[2] indicare il concorso a cui si partecipa e specificare il periodo;
[3] specificare l’accertamento e le giornate di prova/accertamenti;
[4] specificare la documentazione mancante.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ (_____), il _____,
residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
codice fiscale _____,
identificato mediante documento d’identità tipo:_____, n. _____,
rilasciato il ____/____/_____, da _____.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE				**SPECIFICARE**
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie[1]	In atto	Pregressa	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze Armate.

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

[1] In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____ , _____
(luogo) (data)

firma interessato
(*o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)*

_____

Il medico

_____
(timbro e firma)

PROVA DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 10 del bando)

ESERCIZI OBBLIGATORI	UOMINI	DONNE	PUNTEGGIO [1]
corsa piana di metri 1000	tempo superiore a 4′ e 20″	tempo superiore a 5′ e 00″	inidoneo
	tempo compreso tra 4′ e 20″ e 4′ e 02″	tempo compreso tra 5′ e 00″ e 4′ e 41″	0 punti
	tempo compreso tra 4′ e 01″ e 3′ e 51″	tempo compreso tra 4′ e 40″ e 4′ e 31″	0,5 punti
	tempo uguale o inferiore a 3′ e 50″	tempo uguale o inferiore a 4′ e 30″	1 punto
piegamenti sulle braccia [2]	piegamenti in numero inferiore a 15	piegamenti in numero inferiore a 10	inidoneo
	piegamenti in numero compreso tra 15 e 25	piegamenti in numero compreso tra 10 e 20	0 punti
	piegamenti in numero uguale o superiore a 26	piegamenti in numero uguale o superiore a 21	0,5 punti
salto in alto[3]	mancato superamento cm. 120	mancato superamento cm.100	0 punti
	superamento cm. 120	superamento cm. 100	0,5 punti
	superamento cm. 130	superamento cm. 110	1 punto
	superamento cm. 140	superamento cm. 120	1,5 punti

[1] Sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.
[2] Da eseguire nel tempo massimo di 2 minuti senza interruzioni.
[3] La prova è obbligatoria ai soli fini del conseguimento di un punteggio incrementale. È consentito, per ogni misura, un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1 minuto.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai candidati gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi tra corsa piana di metri 1000 e i piegamenti sulle braccia, determinerà un giudizio di “inidoneità” e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Fa eccezione il salto in alto il cui superamento è utile al solo fine dell’attribuzione di un punteggio incrementale.
L’attribuzione di punteggi incrementali, fino a un massimo di tre punti, avverrà secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.
Il candidato che, prima dell’inizio della prova, lamenti postumi di infortuni precedentemente subiti o accusi una indisposizione dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
- alle disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 7, comma 5;
- a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento della prova con apposito verbale.

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _____[1] nato/i a_____, in qualità di _____[2] del minore _____[3] nato a _____(___), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nel Portale del reclutamento in data _____ e delle relative norme tecniche, presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.

Inoltre dichiaro di essere consapevole che il candidato minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità[4].

_____ , _____/_____/_____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i

_____

_____

Note:
[1] cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
[2] genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
[3] cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
[4] deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO[1]
(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, prov. di (____), il ____/____/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.

_____
(Località e data)

Il/La dichiarante

_____
(Firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO[2]
(Art. 169 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____ e _____ _____, genitore/genitori/tutore di _____ nato a _____, prov. di (___), il ____/____/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.

_____, _____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i

_____

_____
(Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

_____
Note:
[1] dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai candidati che all'atto degli stessi siano maggiorenni;

[2] dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

AL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
email: cnsristanzariesame@pec.carabinieri.it

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ___/____/_____ residente a _____

(___) in _____ telefono _____

giudicato/a **non idoneo/a** in data ____/____/____ a seguito dell’accertamento della inidoneità psico-fisica, riportata sul verbale n._____, datato ____/____/____, con la seguente motivazione[1]

_____

_____,

ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale chiede:

- ❑ il riesame del provvedimento di inidoneità per i seguenti motivi:
  _____
  _____
  _____
  A tal fine allega la seguente documentazione sanitaria, rilasciata in data ____/____/_____
  (*entro 10 giorni dalla data di notifica della inidoneità*)
  da[2]_____

- ❑ di essere riconvocato/a per il riesame del provvedimento di inidoneità, per i seguenti motivi:
  _____
  _____
  _____,
  a tal fine allega la seguente documentazione sanitaria, rilasciata in data ____/____/_____
  (*entro 10 giorni dalla data di notifica della inidoneità*)
  da[2]_____

Luogo e data

_____

In fede

_____

NOTE:
[1] Indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità, riportato nel relativo verbale rilasciato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
[2] Indicare il nome della struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale.

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA[1]

1. A parità di merito, nella formazione delle relative graduatorie finali di merito, previste dall’articolo 15, comma 3, del presente decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
   a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
   b) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
   c) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato (annessi 1 e 2);
   d) maggior numero di figli a carico;
   e) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (annessi 1 e 3);
   f) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

   A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il candidato più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati interessati agli attestati di cui al comma 1, lettere “c)” ed “e)”, devono utilizzare i facsimili annessi al presente allegato.

Note

[1] il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.

AL COMANDO _____
Ufficio Comando – Sez. Personale
– LOCALITÀ –

OGGETTO: Attestati di “lodevole servizio” e di “senza demerito”, quali titoli di preferenza nei concorsi pubblici.

Il sottoscritto [1] _____, del [2] _____
nato a _____, il _____, arruolato il_____, attualmente:

☐ IN SERVIZIO PERMANENTE

☐ IN SERVIZIO TEMPORANEO

☐ IN CONGEDO

in qualità di partecipante al concorso pubblico indetto dal _____ con bando n. _____ del _____, dopo aver preso visione della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato,

C H I E D E

il rilascio di un attestato di:

☐ LODEVOLE SERVIZIO

☐ CONGEDO SENZA DEMERITO

da far valere quale titolo preferenziale, a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella graduatoria concorsuale.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445, possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara che ha provveduto, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 748 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, a dare sollecita comunicazione al proprio Ente/Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

Località e data _____

L’interessato

_____

(1) Indicare grado, cognome e nome.

(2) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri

(INTESTAZIONE DELL’ENTE) [1]

ATTESTATO DI “LODEVOLE SERVIZIO”

Il [2] _____, del [3] _____ nato a _____, il _____, arruolato il_____, attualmente:

☐ IN SERVIZIO PERMANENTE

☐ IN SERVIZIO TEMPORANEO

☐ IN CONGEDO

ai fini del conseguimento del titolo preferenziale, da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella graduatoria concorsuale, con istanza del _____ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di “lodevole servizio”.

Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio:
- dal_____ al_____ presso_____, con l’incarico di _____;
- dal_____ al_____ presso_____, con l’incarico di _____;
- dal_____ al_____ presso_____, con l’incarico di _____,

per un totale di _____ anni, _____ mesi e _____ giorni.

Nel corso del servizio svolto, sulla scorta degli atti custoditi nella pratica personale del militare:
- non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato militare anche di natura colposa;
- non ha riportato sanzioni disciplinari;
- non ha conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo.

Nel caso in cui il presente attestato riguardi un militare in congedo, si rappresenta che la causa di cessazione dal servizio/proscioglimento non rientra nelle casistiche previste dall’articolo 923, comma 1, lettere c), d), f), i), l) ed m) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al paragrafo 3., sotto paragrafo b. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.

Ciò posto, si attesta che il militare ha prestato lodevole servizio.

Località e data _____

IL COMANDANTE

_____

(1) Il presente attestato di “lodevole servizio” dovrà essere rilasciato dal Comando/Ente di appartenenza, se militare in servizio e dall’Ente di riferimento nel congedo, se militare in congedo.
(2) Indicare grado, cognome e nome.
(3) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

(INTESTAZIONE DELL’ENTE) [1]

ATTESTATO DI CONGEDO “SENZA DEMERITO”

Il [2] _____, nato a _____, il _____, arruolato quale _____ [3] il _____ – ai fini del conseguimento del titolo preferenziale da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito nella graduatoria concorsuale – con istanza del _____ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di congedo “senza demerito”.

Al riguardo, si rappresenta che l’interessato ha prestato servizio nell’_____ [4] :
– dal_____ al_____ presso_____, con l’incarico di _____;
– dal_____ al_____ presso_____, con l’incarico di _____;
– dal_____ al_____ presso_____, con l’incarico di _____,
congedandosi il _____.

Si evidenzia, inoltre, che l’interessato:
– ha completato la ferma o la rafferma contratta;
– non si trova in una delle situazioni descritte al paragrafo 3. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.

Ciò posto, si attesta che l’interessato è stato congedato senza demerito al termine della ferma/rafferma.

Luogo e data _____

IL COMANDANTE

_____

(1) Il presente attestato di “congedo senza demerito” dovrà essere rilasciato dall’Ente di riferimento nel congedo.
(2) Indicare grado, cognome e nome.
(3) Indicare la categoria: volontario in ferma prefissata, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, ecc.
(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

Allegato “Q”

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____

nato a _____ (___) il _____

residente a _____ (__) in via/piazza _____

codice fiscale _____

documento d’identità: n° _____

rilasciato in data_____ da _____

eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PDH – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PDH;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PDH durante l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

_____

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all’atto della presentazione al corso in data __/___/____.

Luogo e data _____

L’Ufficiale medico

_____

(timbro e firma)

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E

DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(d*.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)*
(Art.19, comma 5 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

il/la sottoscritto/a _____

stato civile _____ _____/_____/_____
(*se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza*)

nato/a a _____ prov. ( ) il _____/_____/_____

residente a _____ prov. ( ) C.A.P. _____

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le _____ n. _____

Telefono (*rete fissa*) _____/_____ Cellulare _____/_____

Codice fiscale _____

D I C H I A R A D I

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

☐ essere cittadino/a italiano/a (*in caso di **doppia cittadinanza**, dovrà indicare, in apposita dichiarazione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari*);
☐ godere dei diritti politici;
☐ possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:

- ☐ diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito nell’anno scolastico _____/_____ con il giudizio di _____ presso la scuola _____ con sede in _____ prov. (_____);
- ☐ diploma di istruzione secondaria di secondo grado _____ conseguito nell’anno scolastico _____/_____ con il punteggio di _____/_____ presso l’istituto _____ con sede in _____ prov. (_____);
- ☐ laurea triennale – durata del corso anni _____ (*o titolo equipollente*);
- ☐ laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _____ (*o titolo equipollente*),

conseguita nell’anno accademico _____/_____ con il punteggio di _____/_____ presso l’Università degli Studi di _____ - Facoltà di _____ con sede in _____ prov. (_____).

_____, _____
(*Luogo)* *(data)*

Il/La dichiarante

_____

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE ALLIEVO CARABINIERI
(art. 19, comma 5, lettera a) del bando)
(**da compilare in stampatello**)

Il sottoscritto_____
(cognome e nome)[1]
nato a _____ (prov. ____), il _____ ,
residente a _____ (prov. _____),
in via/piazza _____ , c.a.p. _____ ,
sesso _____, codice fiscale_____,

consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:

- possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:
  _____;
  _____;
  _____;
- avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:
  _____;
  _____;
  _____.

Località e data _____ _____
(firma in originale, non in stampatello, del candidato)[2]

_____

NOTE:

[1] riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;

[2] la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l’autenticazione.

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
Ufficio Concorsi e Contenzioso
***PEC**: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it*

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al:

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4.918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE.

Il/la sottoscritto/a_____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ C.A.P. _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

indirizzo P.E.C. _____

C H I E D E

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

- ❑ l'invio a mezzo P.E.C.;
- ❑ di prendere visione; **(1) ***
- ❑ copia conforme; **(2) ***

dei documenti relativi:

□ PROVA DI EFFICIENZA FISICA (ART. 10);

□ ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 11);

□ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 12);

□ VALUTAZIONE TITOLI (ART.15),

per i seguenti motivi:

_____

_____

Si allega copia del documento di identità.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data _____ Firma _____

(*) In tal caso il diritto di recesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI
AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.
Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- anagrafici: *nome* e *cognome*, *data* e *luogo di nascita*, *sesso*, *cittadinanza*, *codice fiscale*, *stato civile*, *residenza*, *recapito telefonico*, *estremi del documento di riconoscimento*, *indirizzo e-mail*/*pec*;
- sanitari;
- giudiziari.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati dal personale autorizzato del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che è stato specificamente istruito e ha un obbligo legale di riservatezza.
Il **Titolare del trattamento** è l'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma, Viale Romania n. 45, Tel. 06/80981, Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it, Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio".
- *relativi a procedimenti penali, condanne penali e reati* di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, viene effettuato nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.
In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati a:

- Ministero della Difesa *(sue articolazioni - Direzioni competenti)*;
- Avvocatura dello Stato *(Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente)*, all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma di Carabinieri.

I dati personali non saranno comunicati a Paesi Terzi o in seno ad organizzazioni internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale autorizzato, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.
Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei *(presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare)* o digitali *(presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri)*, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono ***lecito*** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** "*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*" *e "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*";
- **art. 9, paragrafo 2, let. b) Regolamento (UE) 2016/679** "*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*";
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il *"Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati"*;
- **art. 2 *ter*, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (*Codice Privacy novellato*) "*La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali*."
- **art. 2 *sexies*, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** "*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*";
- **art. 2 *sexies*, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** "*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)"*;
- **art. 2 *septies*, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente "*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*";
- **art. 2 *octies*, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente "*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati"*;
- **artt. da 633 a 645-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*" e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante "*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni*;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"*;
- **Bandi di concorso** accessibili nell'area concorsi del sito dell'Arma dei Carabinieri al seguente link: https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
   a) le finalità del trattamento;
   b) le categorie di dati personali in questione;
   c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
   d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
   e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
   f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
   g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
   h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
   a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
   b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
   c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
   d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
   e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
   f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
   a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
   b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
   c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
   d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
   e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
   a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
   b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità d controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.